

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 10 febbraio 1977

N. 6 dell'O.d.G.

N. 104 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Istituzione delle riserve naturali"

L'anno millenovecentosettantasette il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno -

vice presidenti i sigg. Sig. Pasquale Panico

consiglieri segretari i sigg. Dott. Salvatore Fitto - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio		si	26) Liuzzi dott. Francesco	si	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	si		27) Margiotta avv. Giovanni	si	
3) Augelli dott. Raffaele	si		28) Monfredi dott. Angelo		si
4) Baldassarre dott. Gaetano	si		29) Morea prof. Leonardo		si
5) Blandolino prof. Antonio		si	30) Palma avv. Vincenzo	si	
6) Borgia dott. Carlo	si		31) Panico sig. Pasquale	si	
7) Bortone avv. Giorgio		si	32) Papa sig. Giuseppe	si	
8) Calvario avv. Pasquale	si		33) Papapietro sig. Giovanni	si	
9) Cassano on. Michele		si	34) Piacquadio avv. Antonio	si	
10) Ciocia dott. Graziano		si	35) Piccigallo ins. Benito	si	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		si	36) Princigalli sig. Giacomo	si	
12) Clemente sig. Tommaso	si		37) Quarta dott. Nicola	si	
13) Colamonaco sig.ra Maria		si	38) Raimondo sig. Cosimo	si	
14) Colasanto dott. Giuseppe	si		39) Rizzo prof. Marcello	si	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	si		40) Romano avv. Domenico	si	
16) Conte ins. Giuseppe	si		41) Rotolo avv. Nicola CATANZA COSIMO	si	
17) D'Alena avv. Fedele	si		42) Rotolo avv. Nicola		si
18) D'Andrea geom. Nicola	si		43) Sasso on. prof. Giuseppe	si	
19) Dilonardo prof. Giovanni		si	44) Somma sig. Antonio	si	
20) Fantasia prof. Matteo		si	45) Sorice avv. Vincenzo	si	
21) Fiore dott. Alessandro	si		46) Tarricone prof. Luigi		si
22) Fitto dott. Salvatore	si		47) Tatarella dott. Giuseppe	si	
23) Galatone prof. Rocco	si		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	si	
24) Giampaolo ins. Filippo	si		49) Ventura sig. Antonio	si	
25) Leucci sig. Giovanni	si		50) Zingrillo dott. Giuseppe	si	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che sesto argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Panico, Ventura ed altri "Istituzione delle riserve naturali".

Il Presidente della II Commissione Consiliare Permanente, Prof. Giuseppe Sasso, svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla proposta di legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

con voti unanimi, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione delle riserve naturali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto - Galatone

Legge regionale: "Istituzione delle riserve naturali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
Riserva regionale

La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, istituisce riserve per la conservazione dell'ambiente naturale, per scopi scientifici, per la tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilità nel l'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali.

Favorisce infine l'acquisizione, da parte dei Comuni e loro Consorzi, delle Comunità Montane e delle Province, di terreni destinati alla formazione di riserve naturali e concede contributi per le spese di impianto e gestione delle stesse.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2
Istituzione delle riserve

In relazione alle diverse finalità cui sono destinate, possono essere istituite riserve naturali generali o particolari e nell'ambito di una medesima riserva - zone a destinazione diversa.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3
Classificazione delle riserve generali

Le riserve naturali generali si distinguono in:

- a) riserve naturali integrali;
- b) riserve naturali orientate.

Le riserve naturali "integrali" proteggono e conservano in tutto l'ambiente naturale, con tutto quanto esso contiene, e con particolare riguardo alla flora, fauna, acque, rocce e cavità del sottosuolo. Tali riserve costituiscono modelli da preservare da ogni contaminazione ed alterazione.

In esse l'accesso all'uomo può essere consentito, con l'assunzione delle dovute garanzie, solo per particolari ragioni scientifiche oltre che per l'espletamento delle esigenze amministrative.

Le riserve naturali "orientate" sono istituite allo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura. Possono accedervi, previa autorizzazione, gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che vi abbiano interesse, nonché il personale addetto alla loro amministrazione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

Classificazione delle riserve particolari

Le riserve naturali particolari si distinguono in :

- a) riserve parziali;
- b) riserve speciali.

Le riserve naturali "parziali" tendono alla conservazione e protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna.

Le riserve naturali "speciali" servono a scopi particolari per conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico o educativo.

Nelle riserve naturali parziali e speciali l'accesso è consentito con particolari cautele.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 5

Piano generale regionale

Il Consiglio regionale approva, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il piano generale delle riserve di interesse regionale predisposto dalla Giunta regionale in collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità Montane interessate, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 13.

Il piano generale sarà finalizzato alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali di tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico di riserve.

ve e sarà concepito come quadro di promozione, riferimento e coordinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle Province, dei Comuni singoli ed associati e delle Comunità Montane.

Il Consiglio regionale approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione di cui sopra, un programma di provvedimenti urgenti per la identificazione delle aree nelle quali risultino necessarie la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari Enti interessati nell'ambito delle rispettive competenze.

Il piano di cui al primo comma può essere aggiornato ogni anno con le stesse modalità ivi indicate.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 6

Costituzione delle riserve

Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l'osservanza delle presenti norme generali. Possono inoltre essere istituite riserve locali - sul demanio degli Enti pubblici o sul terreno privato - promosse rispettivamente dagli enti stessi e dalle persone interessate.

La costituzione di tali riserve, la classificazione e la definizione del perimetro deve essere effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto deve anche determinare la durata della destinazione a riserva, che non può essere inferiore ai 30 anni.

Le riserve parziali e speciali devono conformarsi alle leggi speciali dello Stato e della Regione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 7

Vincolistica

Le leggi istitutive delle riserve ed i decreti di costituzione e classificazione del Presidente della Regione possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalità della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa.

In particolare, nelle riserve naturali integrali ed in quel

le orientate non può essere ammessa alcuna forma di utilizzazione del territorio che non sia immediatamente rivolta al conseguimento delle finalità proprie della riserva stessa.

E' altresì vietato nelle stesse riserve:

- aprire e coltivare cave e miniere ed asportare minerali, operare sbancamenti, captare, deviare o occultare sorgive;
- costruire elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche;
- svolgere attività pubblicitaria;
- accendere fuochi;
- tagliare, asportare o danneggiare piante e fiori;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre strumenti o macchine rumorose, apparecchi radio, televisori, giradischi e simili;
- installare impianti di illuminazione;
- uscire dalle strade e dai sentieri battuti, transitare con mezzi motorizzati;
- atterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizi di polizia;
- introdurre qualsiasi specie animale e vegetale non caratteristica del territorio;
- disturbare, ferire, catturare, uccidere animali ed appropriarsi di quelli rinvenuti morti o parti di essi;
- introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni, narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;
- esercitare l'agricoltura, la pesca, la caccia e l'uccellazione;
- costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere.

Nelle riserve naturali particolari, speciali o parziali, le norme di vincolistica sono stabilite dalle leggi istitutive, tenendo conto delle specifiche finalità delle riserve stesse.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3 Indennizzi

Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabiliscono l'entità o le modalità degli indennizzi - anche sotto forma di affitto - verso i proprietari dei terreni soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di massima:

- a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione consuetudinaria del fondo;
- b) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;
- c) risarcimento dei danni.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, Enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo consistente nella assunzione di iniziative ed aiuti da parte della Regione per l'incentivazione delle attività agro-silvo pastorali delle zone limitrofe oltre che assicurare attività alternative agli operatori economici che per l'istituzione delle riserve sono costretti a cessare la loro attività.

Può infine essere prevista l'acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a riserve, anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 9

Gestione delle riserve

La gestione delle riserve naturali regionale è di norma affidata alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi, sotto la direzione ed il controllo della Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali di cui al successivo art.13.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 10

Vigilanza

La legge istitutiva delle singole riserve di cui all'art.6 dovrà prevedere le modalità di sorveglianza e di vigilanza sulle riserve stesse.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 11

Sanzioni

Per le violazioni ai divieti e vincoli previsti dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole riserve, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000= a L. 200.000=, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e - ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla - sarà

provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente o per delega l'Assessore competente, decide con provvedimento definitivo e motivato ed ingiunge all'obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta, maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al Pretore del luogo in cui è stata accertata la infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione e utilizzate per il miglioramento delle riserve.

Le sanzioni per le violazioni ai decreti e vincoli di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 12

Istruzione e propaganda

La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica, paesistica ed ecologica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.

Promuove inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, specie nelle scuole d'obbligo, di intesa con le autorità scolastiche competenti.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 13

Commissione regionale

E' istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un agronomo designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto designati dall'Assessore all'Urbanistica;
- un botanico;
- un esperto di scienze forestali dell'Amministrazione Forestale dello Stato;
- uno zoologo;
- un geologo;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta Regionale e sono scelti fra docenti universitari.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 14

Compiti della Commissione

La Commissione di cui al precedente articolo:

- individua le risorse da proteggere;
- formula proposte ed esprime pareri circa la realizzazione e la gestione di tali aree;
- collabora nel controllo delle suddette aree in modo che vengano rispettati i fini di istituzione;
- esercita ogni altro compito stabilito dalla presente legge e da altre leggi nazionali.

La Commissione, ove si rendesse necessario, può servirsi per particolari compiti, di esperti esterni di notevole preparazione nel settore; nelle discussioni di argomenti riguardanti singole riserve partecipa il rappresentante dell'Ente locale interessato.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 15

Disposizioni finanziarie

Al finanziamento della presente legge si farà fronte con apposito stanziamento che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e dei successivi bilanci.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone